

Allegato B)

Programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica. Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.

Relazione illustrativa

La presente proposta di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) interviene sulle modalità di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica. Le modifiche ridefiniscono e razionalizzano alcune fasi della programmazione, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti e alle modalità di partecipazione alla programmazione stessa.

In materia di formazione professionale, la modifica è finalizzata ad ampliare le categorie di soggetti che possono ricoprire il ruolo di presidenti delle commissioni previste dall'articolo 66 decies.

Il testo dell'articolo 37 è stato adeguato alle mutate scelte regionali che non prevedono più interventi finanziari diretti, sostitutivi di quelli statali, volti a supportare l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola statale del primo ciclo di istruzione, come avvenuto in passato per le sezioni aggiuntive della scuola dell'infanzia (sezioni pegaso).

La proposta interviene su entrambi i cicli di istruzione oggetto della programmazione, prevedendo che nella fase di concertazione con gli istituti scolastici intervengano esclusivamente i dirigenti scolastici.

Per il primo ciclo di istruzione (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado) la programmazione viene definita, in base agli indirizzi impartiti dalla Regione, con le Scuole e i Comuni a livello di Conferenze Zonali per l'Educazione e l'Istruzione, che l'art. 6 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 individua quali soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema di istruzione.

La modifica è stata introdotta in quanto si considera l'ambito sovracomunale quello più idoneo a creare efficaci sinergie, necessarie soprattutto quando si tratta di comuni di piccole dimensioni.

Per il secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di secondo grado) le province e la città metropolitana, sulla base degli indirizzi regionali sopra indicati, presentano le proprie proposte,

unitamente a quelle delle conferenze zonali, in merito alle quali possono evidenziare diverse priorità.

Alla concertazione per il secondo ciclo è stata prevista la partecipazione di rappresentanze dei centri per l'impiego e delle camere di commercio, al fine di avere indicazioni per l'elaborazione di un'offerta formativa collegata al mondo del lavoro.

Viene infine valorizzato il ruolo della Regione attraverso la definizione di indirizzi finalizzati a rendere omogenea l'offerta di istruzione sul territorio e viene espressamente previsto il non accoglimento nel piano regionale delle proposte di piano presentate dalle Conferenze zonali, dalle Province e dalla Città metropolitana che non siano conformi agli indirizzi impartiti dalla Regione stessa. Prevedendo che in caso di non adesione delle proposte o di non adeguamento di situazioni non conformi agli indirizzi regionali, la possibilità di ridurre i contributi regionali inerenti le politiche di educazione e istruzione.

In materia di formazione professionale, considerato l'elevato numero di commissioni regionali di esame per la certificazione delle competenze, è inserita la possibilità che il ruolo di presidente della commissione possa essere ricoperto anche dal personale di altre Amministrazioni collocato in quiescenza, previo inserimento nell'apposito elenco previsto dall'articolo 66 decies, comma 4 del d.p.g.r. 47/R/2003.